

REGOLAMENTO (UE) 2017/893 DELLA COMMISSIONE**del 24 maggio 2017****che modifica gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di proteine animali****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23, primo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2, secondo comma, l'articolo 41, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 reca disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
- (2) L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la somministrazione ai ruminanti di proteine animali. L'articolo 7, paragrafo 2, di tale regolamento estende tale divieto agli animali diversi dai ruminanti e limita il divieto, per quanto riguarda l'alimentazione di tali animali con prodotti di origine animale, come specificato nell'allegato IV di detto regolamento.
- (3) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 estende il divieto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, alla somministrazione agli animali d'allevamento non ruminanti, ad eccezione degli animali carnivori da pelliccia, tra l'altro, di proteine animali trasformate. In deroga a quanto sopra e in condizioni specifiche, l'allegato IV, capitolo II, lettera c), autorizza tuttavia la somministrazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti unicamente ad animali d'acquacoltura, a condizione che le proteine animali trasformate e i mangimi composti contenenti tali proteine siano stati prodotti in conformità all'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001. Tale sezione stabilisce attualmente che i sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate provengano da macelli o impianti di sezionamento. Tenuto conto del processo di produzione delle proteine animali trasformate derivate da insetti, questo requisito non può essere soddisfatto nel caso di insetti. Di conseguenza, l'uso di proteine animali trasformate derivate da insetti in mangimi per animali d'acquacoltura non è attualmente consentito.
- (4) In diversi Stati membri è iniziato l'allevamento di insetti per la produzione di proteine animali trasformate da essi derivate e di altri derivati di insetti destinati agli alimenti per animali da compagnia. Tale produzione è effettuata nel quadro dei piani di controllo nazionali delle autorità competenti degli Stati membri. Alcuni studi hanno dimostrato che gli insetti d'allevamento potrebbero rappresentare una soluzione alternativa e sostenibile alle fonti convenzionali di proteine animali destinate all'alimentazione di animali da allevamento non ruminanti.
- (5) L'8 ottobre 2015 l'EFSA (*European Food Safety Authority* — Autorità europea per la sicurezza alimentare) ha pubblicato un parere scientifico su un profilo di rischio connesso alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi ⁽³⁾. Per quanto riguarda i rischi connessi alla presenza di prioni, l'EFSA conclude che, rispetto

⁽¹⁾ GUL 147 del 31.5.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GUL 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽³⁾ *Scientific Opinion on a Risk profile related to production and consumption of insects as food and feed* (Parere scientifico su un profilo di rischio connesso alla produzione e al consumo di insetti come alimenti e mangimi), *The EFSA Journal* (2015);13(10):4257.

alla presenza di pericoli nelle fonti di proteine di origine animale attualmente autorizzate, il verificarsi di pericoli negli insetti non trasformati dovrebbe essere pari o inferiore, a condizione che gli insetti siano nutriti con substrati che non contengono materiale proveniente da ruminanti o di origine umana (concime). Poiché la trasformazione di insetti può ridurre ulteriormente il verificarsi di pericoli biologici, tale affermazione è valida anche quando si tratta di proteine animali trasformate derivate da insetti.

- (6) Secondo la definizione di «animale d'allevamento» di cui all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1069/2009, gli insetti allevati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti sono da considerare animali d'allevamento, e sono quindi soggetti alle norme sul divieto concernente i mangimi di cui all'articolo 7 e all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 nonché alle norme in materia di alimentazione degli animali stabilite dal regolamento (CE) n. 1069/2009. È di conseguenza vietato l'uso di proteine derivate da ruminanti, di rifiuti di cucina e ristorazione, di farine di carne e ossa e di stallatico come alimenti per gli insetti. Inoltre, conformemente all'allegato III del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, è vietato l'uso delle feci ai fini dell'alimentazione animale.
- (7) Le proteine animali trasformate derivate da insetti e i mangimi composti che le contengono dovrebbero pertanto essere autorizzati per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura. L'allegato IV, capitolo II, lettera c), del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza e all'allegato IV, capitolo IV, di tale regolamento dovrebbe essere aggiunta una sezione che stabilisce le condizioni in materia di TSE per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e di mangimi composti contenenti tali proteine.
- (8) Per analogia con quanto già applicabile alle proteine animali trasformate derivate da animali non ruminanti e ai mangimi composti contenenti tali proteine destinati all'alimentazione degli animali d'acquacoltura, dovrebbero essere stabilite condizioni specifiche per la produzione e l'uso di proteine animali trasformate derivate da insetti al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione incrociata con altre proteine che potrebbero comportare un rischio di TSE nei ruminanti. In particolare, per analogia con le condizioni di cui all'allegato IV, capitolo IV, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001, le proteine animali trasformate derivate da insetti dovrebbero essere prodotte in impianti adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da insetti d'allevamento.
- (9) Nell'interesse della certezza del diritto, è inoltre opportuno inserire una definizione di insetti d'allevamento nell'allegato I del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (10) Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero quindi essere modificati di conseguenza.
- (11) L'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, compresi i parametri per la produzione di mangimi sicuri di origine animale destinati all'alimentazione di animali d'allevamento. Solo i sottoprodotti di origine animale e i prodotti derivati conformi alle prescrizioni dell'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 possono essere utilizzati per l'alimentazione degli animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia. Sebbene le disposizioni di cui all'allegato X di tale regolamento non riguardino gli insetti vivi e quelli essiccati nei mangimi per animali d'allevamento, l'uso di insetti essiccati come alimenti per animali da compagnia o in tali alimenti è soggetto alle disposizioni di cui all'allegato XIII del succitato regolamento.
- (12) La modifica del regolamento (CE) n. 999/2001 volta ad autorizzare le proteine animali trasformate derivate da insetti per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura potrebbe permettere di accrescere nell'Unione la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti. Poiché l'attuale allevamento su piccola scala di insetti per alimenti destinati ad animali da compagnia può essere adeguatamente gestito nel quadro dei piani di controllo nazionali esistenti, le disposizioni dell'Unione riguardanti la salute degli animali e dei vegetali, la sanità pubblica o i rischi ambientali sono adeguate per garantire che l'allevamento di insetti in seno all'Unione su una scala più ampia sia sicuro. Le specie di insetti allevati nell'Unione non dovrebbero essere patogene o avere altri effetti negativi sulla salute umana, animale o vegetale; non dovrebbero essere riconosciute come vettori di agenti patogeni umani, animali o vegetali e non dovrebbero essere né specie protette né specie definite come esotiche invasive. Tenendo conto di tali valutazioni del rischio a livello nazionale, nonché del parere dell'EFSA dell'8 ottobre 2015, le specie di insetti elencate di seguito possono essere identificate come specie di insetti allevate attualmente nell'Unione che soddisfano le suddette condizioni di sicurezza per la produzione di insetti per l'impiego nei mangimi: mosca soldato nera (*Hermetia illucens*), mosca comune (*Musca domestica*), tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*), alfitobio (*Alphitobius diaperinus*), grillo domestico (*Acheta domestica*), *Gryllobates sigillatus* (*Gryllobates sigillatus*) e grillo silente (*Gryllus assimilis*).

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione (GU L 229 dell'1.9.2009, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).

- (13) L'allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato aggiungendo al capo II, sezione 1, un elenco di specie di insetti che possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento. Tale elenco dovrebbe includere le suddette specie di insetti e poter essere modificato in futuro in base a una valutazione dei rischi posti dalle specie di insetti in questione per la salute degli animali e dei vegetali, la sanità pubblica o l'ambiente.
- (14) L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce le prescrizioni applicabili all'importazione di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati provenienti da paesi terzi. I requisiti di sicurezza applicabili all'allevamento di insetti destinati a essere utilizzati nell'alimentazione di animali d'acquacoltura e all'immissione sul mercato di proteine animali trasformate derivate da tali insetti, in particolare per quanto riguarda le specie di insetti che possono essere utilizzate e i mangimi che possono essere somministrati agli insetti, dovrebbero applicarsi anche nel caso di importazioni provenienti da paesi terzi. L'allegato XIV, capo I, sezioni 1 e 2, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe pertanto essere modificato per stabilire tali prescrizioni per le importazioni nell'Unione.
- (15) L'allegato XV del regolamento (UE) n. 142/2011 stabilisce modelli di certificati sanitari per le importazioni nell'Unione di sottoprodotti di origine animale. Il modello di certificato sanitario di cui al capo 1 di tale allegato si applica alle importazioni nell'Unione di proteine animali trasformate. Ai fini delle importazioni di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento è opportuno stabilire un nuovo modello di certificato sanitario che includa le prescrizioni specifiche per l'allevamento di insetti finalizzato alla produzione di proteine animali trasformate di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 nonché le altre prescrizioni pertinenti per le importazioni di proteine animali trasformate. Nell'allegato XV, capo 1, dovrebbe pertanto essere inserito un nuovo modello di certificato sanitario per l'importazione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento.
- (16) Il nuovo modello di certificato sanitario inserito nell'allegato XV, capo 1, del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbe anche tenere conto della modifica, operata dal regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione ⁽¹⁾, delle prescrizioni relative alle TSE applicabili alle importazioni di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di origine bovina, ovina o caprina, di cui all'allegato IX, capitolo D, del regolamento (CE) n. 999/2001.
- (17) Gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (18) L'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni per evitare la contaminazione incrociata durante il trasporto alla rinfusa tra le farine di pesce, il fosfato dicalcico e il fosfato tricalcico di origine animale, i prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e i mangimi composti contenenti tali sostanze, che sono destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti, da un lato, e i mangimi destinati ai ruminanti, dall'altro lato. Tenuto conto che un simile rischio di contaminazione incrociata esiste qualora tali materiali siano immagazzinati alla rinfusa, le prescrizioni di cui all'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere estese in modo da contemplare l'immagazzinaggio alla rinfusa di farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, prodotti sanguigni derivati da non ruminanti e mangimi composti contenenti tali materie.
- (19) L'allegato IV, capitolo V, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce le prescrizioni per evitare la contaminazione incrociata durante il trasporto tra le materie prime per mangimi sfuse e i mangimi composti sfusi contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da latte e prodotti a base di latte, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti, da un lato, e di mangimi destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia dall'altro lato. Considerando che un simile rischio di contaminazione incrociata esiste qualora tali materiali siano immagazzinati alla rinfusa, le prescrizioni di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione B, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbero essere estese in modo da contemplare l'immagazzinaggio alla rinfusa di materie prime per mangimi e di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da latte e prodotti a base di latte, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale e proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti.
- (20) L'allegato IV, capitolo IV, sezione D, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che i sottoprodotti di origine animale utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate, diverse dalle farine di pesce, derivati da non ruminanti e destinati a essere utilizzati nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura, provengano da macelli che non macellano ruminanti e da impianti di sezionamento in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti. La lettera a) prevede una deroga a tale prescrizione per i macelli che applicano misure efficaci volte a evitare contaminazioni incrociate tra sottoprodotti di ruminanti e sottoprodotti di non ruminanti e che sono controllati e autorizzati dall'autorità competente sulla base di tale prescrizione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/1396 della Commissione, del 18 agosto 2016, che modifica alcuni allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 225 del 19.8.2016, pag. 76).

- (21) Al fine di consentire possibilità più ampie riguardo ai tipi di materie prime utilizzate per la produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e destinate a essere utilizzate nei mangimi per animali d'acquacoltura o all'esportazione, è opportuno modificare l'allegato IV, capitolo IV, sezione D, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001 per consentire l'uso di sottoprodotti di origine animale provenienti da stabilimenti diversi dai macelli o dagli impianti di sezionamento, purché questi altri stabilimenti siano destinati esclusivamente alla manipolazione di materiali di non ruminanti, o siano autorizzati dall'autorità competente in esito a una verifica in loco, in base alle stesse prescrizioni in materia di canali di distribuzione previste nell'ambito dell'attuale deroga per i macelli, dato che tali prescrizioni in materia di canali di distribuzione forniscono le garanzie necessarie affinché venga evitata e controllata la contaminazione incrociata. È inoltre opportuno estendere agli impianti di sezionamento la deroga vigente per i macelli, a condizione che siano applicate le stesse prescrizioni in materia di canali di distribuzione. L'allegato IV, capitolo IV, sezione D, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (22) L'allegato IV, capitolo IV, sezione A, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che la documentazione commerciale o il certificato sanitario che accompagnano le partite di farine di pesce e di mangimi composti che le contengono nonché i relativi imballaggi rechino la dicitura «Contiene farine di pesce — da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti». Tuttavia il documento commerciale o il certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009 non è richiesto per i mangimi composti. È quindi opportuno modificare l'allegato IV, capitolo IV, sezione A, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001 al fine di chiarire che, per i mangimi composti contenenti farine di pesce, la dicitura «Contiene farine di pesce — da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti» dovrebbe essere aggiunta solo sull'etichetta dei mangimi composti. L'allegato IV, capitolo IV, sezione B, sezione C, lettera d), e sezione D, lettera e), del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe anch'esso essere modificato a tale riguardo.
- (23) L'allegato IV, capitolo V, sezione C, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta la produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia in stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da pelliccia contenenti prodotti derivati da ruminanti il cui impiego è vietato nei mangimi per animali d'allevamento, diversi dagli animali da pelliccia. Un divieto analogo dovrebbe essere previsto per gli stabilimenti che producono alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da pelliccia contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce, al fine di garantire l'assenza di contaminazione incrociata di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia o di animali d'acquacoltura con prodotti vietati in tali alimenti. L'allegato IV, capitolo V, sezione C, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (24) L'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta l'esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti. Tale prescrizione era originariamente volta a controllare la diffusione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) in un momento in cui la BSE era epidemica nell'Unione e l'Europa era la principale parte del mondo colpita dall'epidemia. Tuttavia la situazione della BSE nell'Unione è sensibilmente migliorata. Nel 2015 sono stati registrati cinque casi di BSE nell'Unione rispetto ai 2 166 casi segnalati nel 2001. Tale miglioramento della situazione della BSE nell'Unione è illustrato dal fatto che 23 Stati membri sono ormai riconosciuti come aventi un rischio di BSE trascurabile in conformità alla decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽¹⁾ in base alla qualifica sanitaria riguardo al rischio di BSE riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
- (25) Il divieto di esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti dovrebbe essere pertanto abrogato e sostituito da condizioni specifiche da rispettare, al fine di ridurre l'onere per gli scambi commerciali e commisurarli all'attuale situazione epidemiologica della BSE. Tali condizioni dovrebbero in particolare essere volte a garantire che i prodotti esportati non contengano farine di carne e ossa, la cui esportazione non è autorizzata dall'articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009. Poiché le farine di carne e ossa possono contenere materiale specifico a rischio o possono essere derivate da animali morti o abbattuti per motivi diversi dalla macellazione per il consumo umano, esse presentano un rischio di BSE più elevato e non dovrebbero pertanto essere esportate.
- (26) Al fine di garantire che le proteine animali trasformate esportate derivate da ruminanti non contengono farine di carne e ossa e non sono utilizzate per fini diversi da quelli autorizzati dalla legislazione dell'Unione, le proteine animali trasformate derivate da ruminanti dovrebbero essere trasportate in contenitori sigillati direttamente dallo stabilimento di trasformazione fino al punto di uscita dall'Unione, che dovrebbe essere un posto d'ispezione frontaliero presente nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽²⁾, al fine di consentire controlli ufficiali. Tali controlli ufficiali dovrebbero essere eseguiti utilizzando le procedure di controllo ufficiali esistenti, in particolare il documento commerciale conforme al modello di cui all'allegato VIII, capo III,

⁽¹⁾ Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).

⁽²⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

punto 6, del regolamento (UE) n. 142/2011 e la comunicazione tra autorità competenti mediante il sistema informatico veterinario integrato (TRACES) istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione ⁽¹⁾.

- (27) A norma dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, l'impianto di trasformazione deve essere riconosciuto per la trasformazione di materiali di categoria 3, e a norma dell'articolo 45 di tale regolamento, esso deve essere soggetto a controlli ufficiali regolari che comprendono, se l'impianto di trasformazione è riconosciuto anche per la trasformazione di materiali di categoria 1 e/o 2, la verifica della marcatura permanente dei materiali delle categorie 1 e 2 richiesta da tale regolamento.
- (28) L'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 dispone che i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e destinati all'esportazione siano prodotti nel rispetto di determinate prescrizioni, in particolare quelli di cui all'allegato IV, capitolo V, sezione A, lettera e), di tale regolamento che, a sua volta, fa riferimento al capitolo IV, sezione D, di tale allegato. Poiché tali riferimenti incrociati hanno portato a interpretazioni divergenti, è opportuno riformulare l'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001, al fine di chiarire le prescrizioni applicabili alla produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine destinati all'esportazione dall'Unione.
- (29) In particolare, il riferimento, all'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 999/2001, che riguarda le esportazioni di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, al capitolo IV, sezione D, lettera d), dello stesso allegato, che riguarda la produzione di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti per l'alimentazione degli animali d'acquacoltura, non è adatto a tutti i casi. Sebbene l'allegato IV, capitolo IV, sezione D, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001 imponga che lo stabilimento di mangimi composti sia adibito esclusivamente alla produzione di mangimi per animali d'acquacoltura o sia autorizzato sulla base di misure adottate per evitare la contaminazione incrociata tra mangimi destinati ad animali d'acquacoltura e mangimi destinati ad altri animali d'allevamento, nel caso delle esportazioni l'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 non limita le specie che possono essere alimentate coi mangimi composti esportati nel paese terzo. La contaminazione incrociata interessata in questo caso è pertanto quella tra mangimi composti esportati contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e mangimi destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali d'acquacoltura destinati a essere immessi sul mercato dell'Unione. L'allegato IV, capitolo V, sezione E, punto 2, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (30) Le modifiche descritte nei precedenti considerando riguardanti: 1) l'immagazzinaggio di alcune materie prime per mangimi e mangimi composti; 2) la produzione di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e di mangimi composti contenenti tali proteine; 3) l'esportazione di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti; e 4) l'uso di materie prime provenienti da altri stabilimenti diversi da macelli e impianti di sezionamento per la fabbricazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, comprendono prescrizioni per le autorità competenti degli Stati membri in merito alla registrazione o all'autorizzazione di alcuni stabilimenti sulla base del rispetto di tali prescrizioni. L'allegato IV, capitolo V, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dovrebbe pertanto essere modificato per includere l'obbligo per gli Stati membri di mantenere aggiornati e mettere a disposizione del pubblico gli elenchi di tali stabilimenti.
- (31) Al fine di limitare l'onere per le autorità competenti, la pubblicazione degli elenchi degli operatori dovrebbe essere limitata solo ai casi in cui tale pubblicazione è necessaria per consentire agli operatori di individuare i potenziali fornitori che rispettano le prescrizioni dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, e alle autorità competenti di controllare il rispetto di tali prescrizioni lungo la catena di produzione. L'allegato IV, capitolo V, sezione A, dovrebbe pertanto essere modificato per escludere gli elenchi di preparatori a domicilio dall'obbligo di essere messi a disposizione del pubblico.
- (32) Poiché gli Stati membri e gli operatori necessitano di tempo sufficiente per adattarsi alle modifiche introdotte dal presente regolamento nel capitolo III, sezione A, per quanto riguarda l'immagazzinaggio di talune materie prime per mangimi e mangimi composti sfusi, e nell'allegato IV, capitolo V, sezioni A, B, e C, del regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto riguarda gli elenchi degli stabilimenti che producono nel rispetto di determinati requisiti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001, per quanto riguarda l'immagazzinaggio di mangimi contenenti prodotti derivati da ruminanti e per quanto riguarda la produzione di alimenti per animali da compagnia contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, tali modifiche dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2018.
- (33) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GUL 94 del 31.3.2004, pag. 63).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sono modificati conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono modificati conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.

Le seguenti modifiche apportate all'allegato IV del regolamento (CE) n. 999/2001 dal presente regolamento si applicano tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2018:

- a) le modifiche apportate all'allegato IV, capitolo III, sezione A, del regolamento (CE) n. 999/2001 dall'allegato I, punto 2, lettera b), punto i), del presente regolamento; e
- b) le modifiche apportate all'allegato IV, capitolo V, sezioni A, B e C, del regolamento (CE) n. 999/2001 dall'allegato I, punto 2, lettera d), punto i), del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 999/2001 sono così modificati:

1) l'allegato I è così modificato:

a) al punto 1, lettera d), è aggiunto il seguente punto iv):

«iv) “etichetta”, articolo 3, paragrafo 2, lettera t);»

b) al punto 2 sono aggiunte le seguenti lettere:

«m) “insetti d'allevamento”: animali d'allevamento, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, delle specie di insetti che sono autorizzate per la produzione di proteine animali trasformate conformemente all'allegato X, capo II, sezione 1, parte A, punto 2, del regolamento (UE) n. 142/2011.

n) “preparatori a domicilio”: gli allevatori che miscelano mangimi composti a uso esclusivo della propria azienda.»;

2) l'allegato IV è così modificato:

a) al capitolo II, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) agli animali d'acquacoltura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti seguenti:

i) proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione D;

ii) proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e mangimi composti contenenti tali proteine, prodotti, immessi sul mercato e utilizzati in conformità delle condizioni generali di cui al capitolo III e delle condizioni specifiche di cui al capitolo IV, sezione F;»;

b) il capitolo III è così modificato:

i) la sezione A è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE A

Trasporto e immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti

1. I seguenti prodotti destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti devono essere trasportati in veicoli e contenitori nonché immagazzinati in strutture che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ai ruminanti:

a) proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce e le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;

b) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico sfusi di origine animale;

c) prodotti sanguigni sfusi derivati da non ruminanti;

d) mangimi composti sfusi contenenti le materie prime per mangimi di cui alle lettere a), b) e c).

Registri contenenti particolari sul tipo di prodotti trasportati o immagazzinati in un impianto di immagazzinaggio sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni.

2. In deroga al punto 1, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio dei prodotti indicati in tale punto possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ai ruminanti, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

3. Gli impianti di immagazzinaggio dove sono immagazzinati, conformemente al punto 2, le materie prime per mangimi e i mangimi composti di cui al punto 1 sono autorizzati dall'autorità competente sulla base di una verifica della conformità con le prescrizioni di cui al punto 2.
4. Le proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti, comprese le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, ad esclusione delle farine di pesce e dei mangimi composti sfusi contenenti tali proteine animali trasformate, sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura.
5. In deroga al punto 4, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio dei prodotti indicati in tale punto possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.»;

ii) alla sezione B, il punto 3 è sostituito dal seguente:

- «3. In deroga al punto 1, per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali a partire da mangimi composti contenenti i prodotti indicati in tale punto, purché essi rispettino le seguenti condizioni:
- a) devono essere registrati presso l'autorità competente come preparatori che producono alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti i prodotti di cui al punto 1;
 - b) devono detenere unicamente animali non ruminanti;
 - c) i mangimi composti contenenti farine di pesce utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore di proteine grezze inferiore al 50 %;
 - d) i mangimi composti contenenti fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore totale di fosforo inferiore al 10 %;
 - e) i mangimi composti contenenti prodotti sanguigni derivati da non ruminanti utilizzati per la produzione di alimenti completi devono avere un tenore di proteine grezze inferiore al 50 %.»;

iii) alla sezione C, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce e le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;»;

iv) alla sezione D, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, comprese le farine di pesce e le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;»;

c) il capitolo IV è così modificato:

i) alla sezione A, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

- «b) la dicitura “Farine di pesce — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati” deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta delle farine di pesce;

la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti” deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia.»;

- ii) la sezione B è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE B

Condizioni specifiche applicabili all'uso del fosfato dicalcico e del fosfato tricalcico di origine animale e dei mangimi composti che li contengono destinati all'alimentazione di animali d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia

- a) La dicitura "Fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti" deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta del fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale;
- b) la dicitura "Contiene fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti" deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti fosfato dicalcico/fosfato tricalcico di origine animale.»;
- iii) alla sezione C, lettera c), il primo capoverso è sostituito dal seguente:
- «c) I prodotti sanguigni sono prodotti in impianti adibiti esclusivamente alla trasformazione di sangue di non ruminanti e registrati dall'autorità competente come tali.»;
- iv) alla sezione C, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) La dicitura "Prodotti sanguigni di non ruminanti — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti" deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta dei prodotti sanguigni derivati da non ruminanti;
- la dicitura "Contiene prodotti sanguigni di non ruminanti — Da non utilizzare nell'alimentazione dei ruminanti" deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti prodotti sanguigni derivati da non ruminanti.»;
- v) alla sezione D, il titolo della sezione, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dai seguenti:

«SEZIONE D

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura

Le condizioni specifiche indicate in appresso si applicano alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, e dei mangimi composti che le contengono da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura:

- a) i sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione provengono da:
- i) macelli che non macellano ruminanti e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali; o
- ii) impianti di sezionamento in cui non vengono disossate o sezionate carni di ruminanti e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali; o
- iii) stabilimenti diversi da quelli di cui al punto i) o ii) che non manipolano prodotti derivati da ruminanti e che sono registrati dall'autorità competente in quanto tali.

In deroga a questa condizione specifica, l'autorità competente può autorizzare la macellazione di ruminanti in macelli che producono sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione e la manipolazione di prodotti derivati da ruminanti in un impianto di sezionamento o in un altro stabilimento che produce sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti destinati alla produzione delle proteine animali trasformate di cui alla presente sezione.

Tale autorizzazione può essere concessa esclusivamente se l'autorità competente ha accertato, tramite apposita verifica in loco, l'efficacia delle misure volte a evitare contaminazioni incrociate tra sottoprodotti di ruminanti e sottoprodotti di non ruminanti.

Tali misure includono i seguenti requisiti minimi:

- i) la macellazione di non ruminanti deve avvenire in impianti fisicamente separati da quelli utilizzati per la macellazione di ruminanti;
 - ii) i prodotti derivati da non ruminanti devono essere manipolati su linee di produzione che sono fisicamente separate da quelle utilizzate per la manipolazione di prodotti derivati da ruminanti;
 - iii) le strutture di raccolta, immagazzinaggio, trasporto e imballaggio dei sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti devono essere separati da quelli utilizzati per i sottoprodotti di origine animale derivati da ruminanti;
 - iv) il prelievo e l'analisi di campioni di sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare la presenza di proteine derivate da ruminanti. Il metodo di analisi utilizzato deve essere scientificamente convalidato a tal fine. La frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP.»;
- vi) alla sezione D, lettera c), il primo capoverso è sostituito dal seguente:
- «c) Le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione sono prodotte in impianti di trasformazione adibiti esclusivamente alla trasformazione di sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti provenienti dai macelli, dai laboratori di sezionamento e da altri stabilimenti di cui alla lettera a). Tali impianti di trasformazione sono registrati dall'autorità competente come adibiti esclusivamente ai sottoprodotti di origine animale derivati da non ruminanti.»;
- vii) alla sezione D, lettera d), secondo capoverso, punto i), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
- «i) la produzione di mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione per animali d'acquacoltura in stabilimenti che producono anche mangimi composti destinati ad altri animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, può essere autorizzata dall'autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:»;
- viii) alla sezione D, la lettera d), punto ii), e la lettera e) sono sostituite dalle seguenti:
- «ii) per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione, purché essi rispettino le seguenti condizioni:
- siano registrati presso l'autorità competente per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento,
 - detengano unicamente animali d'acquacoltura, e
 - utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione il cui tenore grezzo di proteine sia inferiore al 50 %.
- e) Il documento commerciale o il certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, che accompagnano le partite di proteine animali trasformate di cui alla presente sezione e le relative etichette recano chiaramente la seguente dicitura: "Proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare nei mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia".»;

La seguente dicitura deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate di cui alla presente sezione:

“Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia”.»;

ix) alla sezione E, le lettere da b) a g) sono sostituite dalle seguenti:

- «b) la dicitura “Farine di pesce — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati” deve essere chiaramente indicata sul documento commerciale o sul certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, nonché sull'etichetta delle farine di pesce destinate a essere impiegate nei sostituti del latte;
- c) l'uso di farine di pesce per l'alimentazione degli animali d'allevamento ruminanti non svezzati è autorizzato solo per la produzione di sostituti del latte, distribuiti in forma secca e somministrati dopo diluizione in una determinata quantità di liquido a ruminanti non svezzati come complemento o in sostituzione del latte postcolostrale prima dello svezzamento;
- d) i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati sono prodotti in stabilimenti che non producono altri mangimi composti per ruminanti e che sono autorizzati a tal fine dall'autorità competente.

In deroga a questa condizione specifica, la produzione di altri mangimi composti per ruminanti in stabilimenti che producono anche sostituti del latte contenenti farine di pesce, destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati può essere autorizzata dall'autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- i) nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio gli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere conservati in strutture fisicamente separate da quelle utilizzate per le farine di pesce sfuse e per i sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce;
- ii) gli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere prodotti in impianti fisicamente separati da quelli adibiti alla produzione di sostituti del latte contenenti farine di pesce;
- iii) registri contenenti particolari sugli acquisti e sull'impiego di farine di pesce e sulle vendite dei sostituti del latte contenenti farine di pesce devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;
- iv) il prelievo e l'analisi di campioni degli altri mangimi composti destinati ai ruminanti devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati, secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;
- e) prima dell'immissione in libera pratica sul territorio dell'Unione, gli importatori provvedono a che ciascuna partita di sostituti del latte contenenti farine di pesce importata sia analizzata secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati;
- f) l'etichetta dei sostituti del latte contenenti farine di pesce, destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati, deve recare chiaramente la dicitura “Contiene farine di pesce — Da non utilizzare per l'alimentazione dei ruminanti ad eccezione dei ruminanti non svezzati”;
- g) i sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di altri mangimi destinati ai ruminanti.

In deroga a questa condizione specifica, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di altri mangimi sfusi destinati ai ruminanti possono essere utilizzati per il trasporto o l'immagazzinaggio di sostituti del latte sfusi contenenti farine di pesce, destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate. In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura;

- h) nelle aziende che detengono ruminanti sono adottate misure volte a evitare che sostituti del latte contenenti farine di pesce siano somministrati a ruminanti diversi dai ruminanti non svezzati. L'autorità competente redige l'elenco delle aziende che utilizzano sostituti del latte contenenti farine di pesce mediante un sistema di notifica preventiva da parte delle aziende o altro sistema che assicuri il rispetto della presente condizione specifica.»;
- x) è aggiunta la seguente sezione F:

«SEZIONE F

Condizioni specifiche applicabili alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura

Le seguenti condizioni specifiche si applicano alla produzione e all'uso delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e dei mangimi composti contenenti tali proteine animali trasformate da utilizzare nell'alimentazione degli animali d'acquacoltura:

- a) le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento devono:
- i) essere prodotte in impianti di trasformazione riconosciuti a norma dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009 e adibiti esclusivamente alla produzione di prodotti derivati da insetti d'allevamento; nonché
 - ii) essere prodotte secondo le prescrizioni di cui all'allegato X, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011;
- b) i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento sono prodotti in stabilimenti autorizzati a tal fine dall'autorità competente e adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi per animali d'acquacoltura.

In deroga a questa condizione specifica:

- i) la produzione di mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento per animali d'acquacoltura in stabilimenti che producono anche mangimi composti destinati ad altri animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia può essere autorizzata dall'autorità competente in esito ad una verifica in loco, purché siano rispettate le seguenti condizioni:
 - i mangimi composti per ruminanti devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in strutture fisicamente separate da quelle in cui sono prodotti e conservati i mangimi composti per non ruminanti,
 - i mangimi composti per animali d'acquacoltura devono essere prodotti e conservati nelle fasi di immagazzinaggio, trasporto e imballaggio in strutture fisicamente separate da quelle in cui sono prodotti e conservati i mangimi composti per altri animali non ruminanti,
 - i registri contenenti particolari sugli acquisti e sull'impiego delle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e sulle vendite di mangimi composti contenenti tali proteine devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni,
 - il prelievo e l'analisi di campioni di mangimi composti destinati agli animali d'allevamento diversi dagli animali d'acquacoltura devono essere effettuati con periodicità regolare per verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati secondo i metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 152/2009; la frequenza del prelievo e dell'analisi dei campioni è determinata in base alla valutazione dei rischi effettuata dall'operatore nel quadro delle procedure basate sui principi del sistema HACCP; i risultati devono essere tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno cinque anni;

- ii) per i preparatori a domicilio non è richiesta un'autorizzazione specifica per la produzione di alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, purché essi rispettino le seguenti condizioni:
- siano registrati presso l'autorità competente come preparatori che producono alimenti completi per animali da mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento,
 - detengano unicamente animali d'acquacoltura, e
 - utilizzino per la loro produzione mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento il cui tenore grezzo di proteine sia inferiore al 50 %.
- c) Il documento commerciale o il certificato sanitario di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, secondo il caso, che accompagnano le partite di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento e le relative etichette recano chiaramente la seguente dicitura: "Proteine di insetti trasformate — Da non utilizzare nei mangimi per animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia".

La seguente dicitura deve essere chiaramente indicata sull'etichetta dei mangimi composti contenenti le proteine animali trasformate derivate da insetti:

"Contiene proteine animali trasformate derivate da non ruminanti — Da non utilizzare per l'alimentazione degli animali d'allevamento, ad eccezione degli animali d'acquacoltura e degli animali da pelliccia".;

d) il capitolo V è così modificato:

- i) le sezioni A, B e C sono sostituite dalle seguenti:

«SEZIONE A

Elenchi

1. Gli Stati membri tengono aggiornati e mettono a disposizione del pubblico:

- a) un elenco dei macelli registrati come macelli che non macellano ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a), primo capoverso, nonché dei macelli autorizzati che possono fornire sangue prodotto conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera a), secondo, terzo e quarto capoverso;
- b) un elenco degli impianti di trasformazione registrati come impianti che trasformano esclusivamente sangue di non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c), primo capoverso, nonché degli impianti di trasformazione autorizzati che producono prodotti sanguigni conformemente al capitolo IV, sezione C, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;
- c) un elenco dei macelli, dei laboratori di sezionamento e degli altri stabilimenti registrati, rispettivamente, come macelli che non macellano ruminanti, laboratori che non disossano o sezionano carni di ruminanti e stabilimenti che non manipolano prodotti di ruminanti, che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera a), primo capoverso, nonché dei macelli, dei laboratori di sezionamento e degli altri stabilimenti autorizzati che possono fornire sottoprodotti di origine animale destinati a essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera a), secondo, terzo e quarto capoverso;
- d) un elenco degli impianti di trasformazione registrati come impianti che non trasformano sottoprodotti di ruminanti conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c), primo capoverso, nonché degli impianti di trasformazione autorizzati che producono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e che operano conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera c), secondo, terzo e quarto capoverso;
- e) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo III, sezione B, mangimi composti contenenti farine di pesce, fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale o prodotti sanguigni derivati da non ruminanti;

- f) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera d), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, nonché degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo V, sezione E, punto 3, lettera b), punto ii), esclusivamente mangimi composti per l'esportazione dall'Unione o mangimi composti per l'esportazione dall'Unione e mangimi composti per animali d'acquacoltura da immettere sul mercato;
 - g) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione E, lettera d), sostituti del latte contenenti farine di pesce destinati ad animali d'allevamento ruminanti non svezzati;
 - h) un elenco degli stabilimenti autorizzati di mangimi composti che producono, conformemente al capitolo IV, sezione F, lettera b), mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento;
 - i) un elenco degli impianti di immagazzinaggio autorizzati conformemente al capitolo III, sezione A, punto 3, o conformemente al capitolo V, sezione E, punto 3, lettera d), terzo capoverso.
2. Gli Stati membri tengono elenchi aggiornati dei preparatori a domicilio registrati conformemente al capitolo III, sezione B, punto 3, al capitolo IV, sezione D, lettera d), punto ii), e al capitolo IV, sezione F, lettera b), punto ii).

SEZIONE B

Trasporto e immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti contenenti prodotti derivati da ruminanti

1. Le materie prime per mangimi sfuse e i mangimi composti sfusi contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da quelli elencati alle lettere da a) a d), sono trasportati in veicoli e contenitori e immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia:
- a) latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;
 - b) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
 - c) proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti;
 - d) grassi fusi di ruminanti con un tenore di impurità insolubili non superiore allo 0,15 % in peso e derivati di tali grassi.
2. In deroga al punto 1, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio che sono stati precedentemente impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio delle materie prime per mangimi sfuse o dei mangimi composti sfusi di cui a tale punto possono essere utilizzati per il trasporto o l'immagazzinaggio di alimenti destinati ad animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate.

In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione di tale procedura.

SEZIONE C

Produzione di mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia contenenti prodotti derivati da ruminanti o da non ruminanti

1. I mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia contenenti prodotti derivati da ruminanti, diversi da quelli elencati alle lettere da a) a d), non possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia:
- a) latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;
 - b) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
 - c) proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti;
 - d) grassi fusi di ruminanti con un tenore di impurità insolubili non superiore allo 0,15 % in peso e derivati di tali grassi.

2. I mangimi composti destinati agli animali da pelliccia o agli animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti, diverse dalle farine di pesce, non possono essere prodotti in stabilimenti che producono mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia e dagli animali d'acquacoltura.»;

ii) la sezione D è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE D

Uso e immagazzinaggio nelle aziende di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d'allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti

L'uso e l'immagazzinaggio di materie prime per mangimi e di mangimi composti per animali d'allevamento contenenti prodotti derivati da ruminanti diversi da quelli elencati alle lettere da a) a d) sono vietati nelle aziende che detengono animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia:

- a) latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, colostro e prodotti a base di colostro;
- b) fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
- c) proteine idrolizzate derivate da cuoio e pelli di ruminanti;
- d) grassi fusi di ruminanti con un tenore di impurità insolubili non superiore allo 0,15 % in peso e derivati di tali grassi.»;

iii) la sezione E è sostituita dalla seguente:

«SEZIONE E

Esportazione di proteine animali trasformate e di prodotti contenenti tali proteine

1. L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da ruminanti o di proteine animali trasformate derivate sia da ruminanti sia da non ruminanti è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le proteine animali trasformate devono essere trasportate in contenitori sigillati, direttamente dall'impianto di trasformazione al punto di uscita dal territorio dell'Unione, che è un posto d'ispezione frontaliero di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE della Commissione (*). Prima di lasciare il territorio dell'Unione, l'operatore responsabile dell'organizzazione del trasporto delle proteine animali trasformate informa l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero dell'arrivo della partita al punto di uscita.
- b) La partita è accompagnata da un documento commerciale debitamente compilato, prodotto secondo il modello di cui all'allegato VIII, capo III, punto 6, del regolamento (UE) n. 142/2011, rilasciato dal sistema informatico veterinario integrato (TRACES), istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione (**). Il posto d'ispezione frontaliero di uscita deve essere indicato come punto di uscita nella casella I.28 del suddetto documento commerciale.
- c) Quando la spedizione giunge al punto di uscita, l'autorità competente al posto d'ispezione frontaliero deve verificare il sigillo di ogni contenitore presentato al posto d'ispezione frontaliero.

A titolo di deroga, sulla base di un'analisi del rischio, l'autorità competente al posto d'ispezione frontaliero, può decidere di verificare i sigilli dei contenitori in maniera casuale.

Se la verifica del sigillo non è soddisfacente, la partita deve essere distrutta o rispedita allo stabilimento di origine.

L'autorità competente al posto d'ispezione frontaliero informa, tramite il sistema TRACES, l'autorità competente responsabile dello stabilimento di origine dell'arrivo della partita presso il punto di uscita e, se del caso, dei risultati delle verifiche dei sigilli e delle eventuali azioni correttive intraprese.

- d) L'autorità competente responsabile dello stabilimento di origine effettua controlli ufficiali periodici per verificare la corretta applicazione delle lettere a) e b), e per verificare che, per ciascuna partita di proteine animali trasformate derivate da ruminanti e destinate all'esportazione, l'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero ha ricevuto la conferma del controllo effettuato presso il punto di uscita, mediante il sistema TRACES.

2. Fatto salvo il punto 1, l'esportazione di prodotti contenenti proteine animali trasformate derivate da ruminanti è vietata.

A titolo di deroga, tale divieto non si applica agli alimenti trasformati per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da ruminanti che:

- a) sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009; e
- b) sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione.

3. L'esportazione di proteine animali trasformate derivate da non ruminanti o di mangimi composti contenenti tali proteine è subordinata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) le proteine animali trasformate derivate da non ruminanti sono prodotte in impianti di trasformazione che soddisfano i requisiti di cui al capitolo IV, sezione D, lettera c);
- b) i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti sono prodotti in stabilimenti di mangimi composti che:
 - i) producono conformemente al capitolo IV, sezione D, lettera d); o
 - ii) forniscono le proteine animali trasformate utilizzate nei mangimi composti destinati all'esportazione in impianti di trasformazione che soddisfano le disposizioni di cui alla lettera a) e siano:
 - adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi composti destinati all'esportazione dall'Unione e autorizzati a tal fine dall'autorità competente, oppure
 - adibiti esclusivamente alla produzione di mangimi composti per l'esportazione dall'Unione e alla produzione di mangimi composti per animali d'acquacoltura da immettere sul mercato nell'Unione e autorizzati a tal fine dall'autorità competente.

- c) I mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione o ai requisiti giuridici del paese di importazione. Qualora i mangimi composti contenenti proteine animali trasformate derivate da non ruminanti non siano etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione, l'etichetta reca la seguente dicitura: «Contiene proteine animali trasformate di non ruminanti».

- d) Le proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti e i mangimi composti sfusi contenenti tali proteine e destinati all'esportazione sono trasportati in veicoli e contenitori e sono immagazzinati in strutture di immagazzinaggio che non sono utilizzati, rispettivamente, per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'immissione sul mercato e all'alimentazione di animali d'allevamento ruminanti o non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura. Registri contenenti particolari sul tipo di prodotti trasportati o immagazzinati sono tenuti a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni.

In deroga al primo capoverso, i veicoli, i contenitori e le strutture di immagazzinaggio impiegati per il trasporto o l'immagazzinaggio di proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti e di mangimi composti sfusi contenenti tali proteine e destinati all'esportazione dall'Unione, possono essere utilizzati successivamente per il trasporto o l'immagazzinaggio di mangimi destinati all'immissione sul mercato e all'alimentazione di animali d'allevamento ruminanti o non ruminanti diversi dagli animali d'acquacoltura, purché siano stati dapprima puliti secondo una procedura documentata approvata dall'autorità competente, per evitare contaminazioni incrociate. In caso di ricorso a una simile procedura, è tenuta a disposizione dell'autorità competente per almeno due anni una registrazione documentata di tale procedura.

Gli impianti di immagazzinaggio che immagazzinano proteine animali trasformate sfuse derivate da non ruminanti e mangimi composti sfusi contenenti tali proteine conformemente alle condizioni di cui alla lettera d), secondo capoverso, sono autorizzati dall'autorità competente sulla base di una verifica della loro conformità con le prescrizioni elencate in tale capoverso.

4. In deroga al punto 3, le condizioni ivi stabilite non si applicano:

- a) agli alimenti per animali da compagnia che contengono proteine animali trasformate derivate da non ruminanti e che sono stati trasformati in stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuti conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e che sono imballati ed etichettati conformemente alla legislazione dell'Unione;

- b) alla farina di pesce, a condizione che sia prodotta conformemente al presente allegato;
- c) alle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, a condizione che siano prodotte conformemente al presente allegato;
- d) ai mangimi composti che non contengono proteine animali trasformate diverse dalle farine di pesce e dalle proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, a condizione che siano prodotti conformemente al presente allegato;
- e) alle proteine animali trasformate derivate da non ruminanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia o di fertilizzanti organici e ammendanti nel paese terzo di destinazione, a condizione che, prima dell'esportazione, l'esportatore garantisca che le partite di proteine animali trasformate sono analizzate secondo il metodo di analisi di cui all'allegato VI, punto 2.2, del regolamento (CE) n. 152/2009, al fine di verificare l'assenza di costituenti di origine animale provenienti da ruminanti.

(*) Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontaliere riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1).

(**) Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE (GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63).»

Gli allegati X, XIV e XV del regolamento (UE) n. 142/2011 sono così modificati:

1) all'allegato X, capo II, sezione 1, la parte A è sostituita dal testo seguente:

«A. Materie prime

1. Solo i sottoprodotti di origine animale che sono materiali di categoria 3 o prodotti derivati da tali sottoprodotti di origine animale, diversi dai materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere n), o) e p), del regolamento (CE) n. 1069/2009, possono essere utilizzati per la produzione di proteine animali trasformate.
2. Le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, destinate alla produzione di mangimi per animali d'allevamento diversi dagli animali da pelliccia, possono essere ottenute solo dalle seguenti specie di insetti:
 - i) mosca soldato nera (*Hermetia illucens*) e mosca comune (*Musca domestica*),
 - ii) tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*) e alfitobio (*Alphitobius diaperinus*),
 - iii) grillo domestico (*Acheta domestica*), grillo tropicale (*Gryllobates sigillatus*) e grillo silente (*Gryllus assimilis*).»;

2) all'allegato XIV, il capo I è così modificato:

a) alla sezione 1, tabella 1, la prima riga è sostituita dalla seguente:

«1	Proteine animali trasformate, comprese le miscele e i prodotti diversi da alimenti per animali domestici contenenti tali proteine, e i mangimi composti contenenti tali proteine come definiti all'articolo 3, punto 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 767/2009.	Materiali di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettere a), b), d), e), f), h), i), j), k), l) e m).	a) Le proteine animali trasformate devono essere prodotte a norma dell'allegato X, capo II, sezione 1; e b) le proteine animali trasformate devono essere conformi alle prescrizioni supplementari di cui alla sezione 2 del presente capo.	a) Nel caso di proteine animali trasformate, esclusa la farina di pesce: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. b) Nel caso della farina di pesce: paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.	a) Nel caso di proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento: allegato XV, capo 1. b) Nel caso di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento: allegato XV, capo 1 bis.»;
----	---	---	--	--	--

b) alla sezione 2, è aggiunto il seguente punto 5:

«5. Le proteine animali trasformate ottenute da insetti d'allevamento possono essere importate nell'Unione a condizione che siano state prodotte conformemente alle seguenti condizioni:

a) gli insetti appartengono a una delle seguenti specie:

— mosca soldato nera (*Hermetia illucens*) e mosca comune (*Musca domestica*),

- tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*) e alfitobio (*Alphitobius diaperinus*),
- grillo domestico (*Acheta domestica*), grillo tropicale (*Gryllobates sigillatus*) e grillo silente (*Gryllus assimilis*);

b) Il substrato per l'alimentazione degli insetti può contenere solo prodotti di origine non animale o i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da materiali di categoria 3:

- farine di pesce,
- prodotti sanguigni da non ruminanti,
- fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale,
- proteine idrolizzate derivate da non ruminanti,
- proteine idrolizzate derivate da pelli di ruminanti,
- gelatina e collagene derivati da non ruminanti,
- uova e prodotti a base di uova,
- latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte e colostro,
- miele,
- grassi fusi;

c) il substrato per l'alimentazione degli insetti e gli insetti o le loro larve non sono stati in contatto con materiali di origine animale diversi da quelli riportati alla lettera b) e il substrato non conteneva stallatico, rifiuti di cucina e ristorazione o altri rifiuti.»;

3) l'allegato XV è così modificato:

a) al capo 1, il titolo del modello di certificato sanitario è sostituito dal seguente:

«Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di proteine animali trasformate diverse da quelle derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia»;

b) è aggiunto il seguente capo 1 bis:

«CAPO 1 bis

Certificato sanitario

Per la spedizione/il transito ⁽²⁾ nell'Unione europea di proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento, non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

PAESE:

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: informazioni relative alla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. N. di riferimento del certificato		I.2.a.		
	Nome		I.3. Autorità centrale competente				
	Indirizzo						
	Tel.						
	I.5. Destinatario		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE				
	Nome		Nome				
Indirizzo		Indirizzo					
Codice postale		Codice postale					
Tel.		Tel.					
I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione e	Codice
I.11. Luogo di origine			I.12. Luogo di destinazione				
Nome		N. di riconoscimento		Nome		Deposito doganale <input type="checkbox"/>	
Indirizzo		N. di riconoscimento		Indirizzo		N. di riconoscimento	
Nome		N. di riconoscimento		Codice postale			
Indirizzo							
I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza				
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. PIF d'ingresso nell'UE				
Aereo <input type="checkbox"/> Nave <input type="checkbox"/> Vagone ferroviario <input type="checkbox"/>			I.17.				
Veicolo stradale <input type="checkbox"/> Altro <input type="checkbox"/>							
Identificazione							
Riferimento documentale							

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di aver preso atto del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (1^a), in particolare dell'articolo 10, e del regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (1^b), in particolare dell'allegato X, capo II, sezione 1, e dell'allegato XIV, capo I, e certifica quanto segue:</p> <p>II.1. le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento o i prodotti sopra descritti contengono esclusivamente proteine animali trasformate non destinate al consumo umano che:</p> <p>a) sono state preparate e immagazzinate in uno stabilimento o in un impianto riconosciuto, convalidato e controllato dall'autorità competente in conformità dell'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009, e</p> <p>b) sono state preparate esclusivamente a partire da insetti d'allevamento delle specie seguenti:</p> <p>(²) [— mosca soldato nera (<i>Hermetia illucens</i>);]</p> <p>(²) e/o [— mosca comune (<i>Musca domestica</i>);]</p> <p>(²) e/oppure [— tenebrione mugnaio (<i>Tenebrio molitor</i>);]</p> <p>(²) e/oppure [— alfitobio (<i>Alphitobius diaperinus</i>);]</p> <p>(²) e/oppure [— grillo domestico (<i>Acheta domesticus</i>);]</p> <p>(²) e/oppure [— grillo tropicale (<i>Grylodes sigillatus</i>);]</p> <p>(²) e/oppure [— grillo silente (<i>Gryllus assimilis</i>).]</p> <p>e</p> <p>c) sono state trasformate mediante il metodo [1]-[2]-[3]-[4]-[5]-[7] (²) di cui all'allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011;</p> <p>e</p> <p>d) il substrato per l'alimentazione degli insetti d'allevamento può contenere solo prodotti di origine non animale o i seguenti prodotti di origine animale ottenuti da materiali di categoria 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> — farine di pesce, — prodotti sanguigni da non ruminanti, — fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale, — proteine idrolizzate derivate da non ruminanti, — proteine idrolizzate derivate da pelli di ruminanti, — gelatina e collagene derivati da non ruminanti, — uova e prodotti a base di uova, — latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte e colostro, — miele, — grassi fusi; <p>e</p> <p>e) il substrato per l'alimentazione degli insetti e gli insetti o le loro larve non sono stati in contatto con materiali di origine animale diversi da quelli riportati alla lettera d) e il substrato non conteneva stallatico, rifiuti di cucina e ristorazione o altri rifiuti.</p>		

Parte II: Certificazione

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II.2. le proteine animali trasformate o i prodotti sopra descritti sono stati sottoposti, immediatamente prima della spedizione, ad un esame per campionatura aleatoria in esito al quale l'autorità competente li ha dichiarati conformi alle seguenti condizioni ⁽³⁾ Salmonella: assenza in 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0 Enterobatteriacee: n = 5, c = 2, m = 10, M = 300 in 1 g;		
II.3. il prodotto è stato trattato con tutte le precauzioni atte ad evitare la ricontaminazione da parte di agenti patogeni dopo il trattamento;		
II.4. il prodotto finale: ⁽²⁾ [è stato imballato in sacchi nuovi o sterilizzati,] ⁽²⁾ o [è stato trasportato alla rinfusa in contenitori o in altri mezzi di trasporto, accuratamente puliti e disinfettati prima dell'uso,] recanti un'etichetta con l'indicazione "NON DESTINATI AL CONSUMO UMANO/PROTEINE TRASFORMATE DI INSETTI – DA NON UTILIZZARE NEI MANGIMI PER ANIMALI D'ALLEVAMENTO, AD ECCEZIONE DEGLI ANIMALI D'ACQUACOLTURA E DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA";		
II.5. il prodotto finale è stato immagazzinato in depositi chiusi;		
II.6. le proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento o i prodotti sopra descritti non contengono né sono derivati da ⁽²⁾ a) materiale specifico a rischio di cui all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ; b) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini domestici, salvo nel caso in cui gli animali da cui provengono i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE della Commissione ⁽⁵⁾ e in cui non si sono verificati casi indigeni di BSE, c) sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati ottenuti da animali che sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica, salvo nel caso di animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.] ⁽²⁾ o [materiali ricavati da bovini, ovini e caprini diversi da quelli derivati da animali nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o una regione classificati come aventi un rischio di BSE trascurabile conformemente alla decisione 2007/453/CE.]		
II.7. le proteine animali trasformate o il prodotto sopra descritto: ⁽²⁾ [non contiene latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina.] ⁽²⁾ o [contiene latte o prodotti a base di latte di origine ovina o caprina che: a) provengono da ovini e caprini che sono rimasti continuativamente dalla nascita in un paese in cui sono soddisfatte le seguenti condizioni: i) la scrapie classica è soggetta a obbligo di notifica; ii) esiste un sistema di sensibilizzazione, sorveglianza e monitoraggio; iii) alle aziende di ovini o caprini si applicano restrizioni ufficiali in presenza di un sospetto di TSE o della conferma della scrapie classica; iv) gli ovini e i caprini colpiti da scrapie classica sono abbattuti e completamente distrutti; v) la somministrazione agli ovini e ai caprini di farine di carne e ossa o di ciccioli, quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), ricavati dai ruminanti è vietata e il divieto è effettivamente applicato in tutto il paese da almeno sette anni;		

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>b) provengono da aziende che non sono soggette ad alcuna restrizione ufficiale a causa di un sospetto di TSE;</p> <p>c) provengono da aziende nelle quali, nei sette anni precedenti, non è stato diagnosticato alcun caso di scrapie classica o nelle quali, a seguito della conferma di un caso di scrapie classica:</p> <p>(²) [tutti gli ovini e i caprini dell'azienda sono stati abbattuti e distrutti o macellati, fatta eccezione per i montoni da riproduzione del genotipo ARR/ARR, per le pecore da riproduzione portatrici di almeno un allele ARR e nessun allele VRQ e per gli altri ovini portatori di almeno un allele ARR;]</p> <p>(²) <i>oppure</i> [tutti gli animali nei quali la scrapie classica è stata confermata sono stati abbattuti e distrutti e l'azienda è stata sottoposta per almeno due anni dalla conferma dell'ultimo caso di scrapie classica a una sorveglianza intensificata delle TSE, compresa l'esecuzione di un test con esito negativo per individuare la presenza di TSE conformemente ai metodi di laboratorio di cui all'allegato X, capitolo C, punto 3.2, del regolamento (CE) n. 999/2001, su tutti i seguenti animali di età superiore ai 18 mesi, esclusi gli ovini del genotipo ARR/ARR:</p> <ul style="list-style-type: none"> — gli animali macellati per il consumo umano, e — gli animali morti o abbattuti nell'azienda, ma non abbattuti nel quadro di una campagna di eradicazione della malattia.] 		
<p><i>Note</i></p>		
<p>Parte I:</p>		
<p>— Casella I.6: Persona responsabile della partita nell'Unione europea: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. Può essere compilata se il certificato riguarda una merce di importazione.</p>		
<p>— Casella I.12. Luogo di destinazione: da compilare soltanto se si tratta di un certificato per merce in transito. I prodotti in transito possono essere immagazzinati unicamente in zone franche, depositi franchi e depositi doganali.</p>		
<p>— Casella I.15: Numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e autocarri), numero di volo (aeromobili) o nome (nave); queste informazioni devono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.</p>		
<p>— Casella I.19: Utilizzare il codice SA appropriato: 05.05; 05.06; 05.07; 05.11 o 23.01.</p>		
<p>— Casella I.25.: Uso tecnico: ogni uso diverso dal consumo animale.</p>		
<p>— Caselle I.26 e I.27: Compilare a seconda che si tratti di un certificato di transito o d'importazione.</p>		
<p>— Casella I.28: Specie: insetti, specificare il nome scientifico.</p>		
<p>Parte II:</p>		
<p>(^{1a}) GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.</p>		
<p>(^{1b}) GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1.</p>		
<p>(²) Cancellare le voci non pertinenti.</p>		
<p>(³) dove:</p>		
<p>n = numero di campioni da esaminare;</p>		
<p>m = valore di soglia per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i campioni hanno un numero di batteri inferiore o uguale a m;</p>		

PAESE

Proteine animali trasformate derivate da insetti d'allevamento non destinate al consumo umano, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
<p>M = valore massimo per quanto riguarda il numero dei batteri; il risultato è considerato insoddisfacente se uno o più campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M; e</p> <p>c = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m.</p> <p>(⁴) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.</p> <p>(⁵) Decisione 2007/453/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, che fissa la qualifica sanitaria con riguardo alla BSE di uno Stato membro, di un paese terzo o di una delle loro regioni sulla base del loro rischio di BSE (GU L 172 del 30.6.2007, pag. 84).</p> <p>— Il colore della firma e del timbro dev'essere diverso da quello del testo stampato.</p> <p>— Osservazione per il responsabile della partita nell'Unione europea: il presente certificato è ad uso esclusivamente veterinario e deve scortare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero.</p>		
<p>Veterinario ufficiale/Ispettore ufficiale</p> <p>Nome (in stampatello): _____ Titolo e qualifica: _____</p> <p>Data: _____ Firma: _____</p> <p>Timbro: » _____</p>		